

N° 7361 DI REPERTORIO

COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PADIGLIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI CODROIPO. CIG 82159711C1 - CUP J88C18000120004.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventuno** addì **diciotto** del mese di **gennaio (18.01.2021)**, nella sede comunale di Codroipo di Piazza Garibaldi, 81, avanti a me, MANIAGO PAOLO, Segretario generale dell'Ente, sono personalmente comparsi i signori:

Edi ZANELLO, nato a Udine il 12.10.1965 e domiciliato, per le funzioni svolte, a Codroipo in Piazzetta Marconi n. 3, che dichiara di agire, nel presente atto, in nome e per conto del **COMUNE DI CODROIPO** (codice fiscale 80006530309), quale Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni a seguito di Ordinanza del Sindaco n. 174 del 10.11.2011;

Filippo ZULIANI, nato a Udine il 01.01.2000 - C.F. ZLN FPP 00A01 L483K, residente a Pagnacco (UD) in via Colugna n. 32/6, Procuratore Speciale della ditta "**TEKNA COSTRUZIONI S.R.L.**", con sede a Campoformido (UD) in via Adriatica n. 260, che dichiara di agire, nel presente atto, in nome e per conto dell'Impresa stessa (C.F./I.V.A. 02465430300), giusto documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine il 11.01.2021, depositato agli atti.

Detti comparenti, della cui identità personale io sono certo, mi chiedono di rogare il seguente atto pubblico:

PREMESSO CHE

con determinazione n. 234 del 24.11.2020 dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Codroipo sono stati aggiudicati alla Ditta "**TEKNA COSTRUZIONI S.R.L.**" i lavori di realizzazione di un padiglione di loculi nel cimitero di Codroipo, con un ribasso del 14,56 %.

Le parti, in data odierna, hanno sottoscritto il verbale dal quale risulta il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Ciò premesso tra le parti si stipula quanto segue:

**ART. 1 - CONSENSO.** Il Comune di Codroipo affida all'Impresa "**TEKNA COSTRUZIONI S.R.L.**" con sede a Campoformido (UD) che, a mezzo del procuratore speciale Zuliani Filippo, accetta l'appalto dei lavori di realizzazione di un padiglione di loculi nel cimitero di Codroipo.

I lavori saranno eseguiti sulla base e in conformità al progetto redatto dal R.T.P. costituito dal capogruppo Architetto Mariagrazia Zatti di Codroipo e mandanti Ing. Fabio Urban, Geometra Paolo Peresan e architetto Nicole Bernardis per un prezzo netto di **€ 150.683,71 (euro centocinquantamilaseicentottantatre/71)** compresi gli oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, pari a € 13.705,11

(euro tredicimilasettecentocinque/11), oltre l'I.V.A di legge per totali € 165.752,08 (euro centosessantacinquemilasettecentocinquantadue/08).

Il contratto si intende stipulato a misura, ai sensi degli articoli 2 e 3 del capitolato speciale d'appalto.

**ART. 2 - DOCUMENTI CHE INTEGRANO IL CONTRATTO.** L'Impresa, accettando l'appalto, si impegna all'osservanza piena ed assoluta di tutte le disposizioni contenute nei seguenti documenti, che sono parte integrante del contratto e che sono dettagliatamente elencati all'articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto:

- 1) il Capitolato Generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- 2) il Capitolato Speciale in tutte le sue parti;
- 3) gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- 4) l'elenco dei prezzi unitari;
- 5) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008;
- 6) il POS;
- 7) il cronoprogramma di cui all'art. 40 del regolamento generale;
- 8) le polizze di garanzia.

Le parti dichiarano di conoscere il contenuto di tali documenti, che vengono espressamente accettati dall'Impresa "TEKNA COSTRUZIONI S.R.L." senza essere allegati al presente contratto; i documenti stessi sono depositati in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale.

**ART. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI.** Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni in 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori è stabilita una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'articolo 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**ART. 4 - GARANZIE.** A garanzia dell'adempimento esatto dei suoi obblighi l'Impresa appaltatrice ha prestato la cauzione definitiva per l'importo di € 10.970,00 (cauzione ridotta del 50% in quanto l'Impresa ha l'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici) mediante polizza fideiussoria n. 28020018109 della Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - filiale di Genova - emessa in data 08.01.2021.

**ART. 5 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.** Il programma e la descrizione sommaria delle opere da realizzare, vincolante per l'Impresa appaltatrice è riportato all'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto.

**ART. 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.** La sospensione e la ripresa dei lavori è disciplinata dagli articoli 15 e 16

del capitolato speciale d'appalto.

**ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.** Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutti gli oneri indicati all'articolo 58 del capitolato speciale d'appalto.

**ART. 8 - ANTICIPAZIONI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI.** Ai sensi dell'art. 35 comm. 18 del D. Lgs 50/16, è prevista in favore dell'Impresa l'erogazione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, come indicato anche all'articolo 25 del capitolato speciale d'appalto.

L'Impresa avrà diritto a pagamenti, in corso d'opera, secondo le modalità previste dagli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del capitolato speciale d'appalto.

I mandati di pagamento in acconto e a saldo dei lavori formanti oggetto del presente contratto, emessi dall'ufficio di ragioneria comunale a carico del tesoriere comunale, saranno intestati all'impresa "TEKNA COSTRUZIONI S.R.L.", a ciò venendo autorizzata l'Amministrazione appaltante con esonero da ogni responsabilità: gli accrediti saranno effettuati al seguente IBAN: IT 59 R 08631 64150 000000708376 - Bancater Credito Cooperativo FVG - Agenzia di Reana del Rojale.

**ART. 9 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI** - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 10 - CONTROLLI.** I lavori verranno diretti dal R.T.P. costituito dal capogruppo Architetto Mariagrazia Zatti di Codroipo e mandanti Ing. Fabio Urban, Geometra Paolo Peresan e architetto Nicole Bernardis.

**ART. 11 - SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO.** L'ultimazione dei lavori e i termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione sono descritti nella parte 11 - articoli 55, 56 e 57 - del capitolato speciale d'appalto.

**ART. 12 - CONTROVERSIE.** Ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. 50/16, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno decise dall'autorità giudiziaria competente, salva l'applicazione degli artt. 205 e seguenti del D. Lgs. 50/16.

**ART. 13 - DOMICILIO.** L'Appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Codroipo - Servizi Tecnici - Piazz.tta Marconi n. 3.

**ART. 14 - SUBAPPALTO.** L'eventuale subappalto (ivi compresi gli atti di cottimo) è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/16.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento a subappalto.

Per quanto riguarda le categorie prevalenti, la parte subappaltabile non potrà in ogni caso superare la percentuale del 40% come previsto dal comm. 2 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/16.

L'affidamento in subappalto od in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. Che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2. Che l'appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;
3. Che al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui al comm. 7 dell'art. 105 del predetto Codice;
4. Che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

1. L'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
2. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
3. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
4. Le imprese subappaltatrici, tramite l'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'impresa appaltatrice assume la responsabilità della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici. L'impresa affidataria, prima dell'inizio dei lavori subappaltati, deve farsi trasmettere da ognuna delle imprese esecutrici il relativo POS, per verificarne l'idoneità e la congruenza con il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), e trasmetterlo quindi al Coordinatore per l'esecuzione per il proprio parere: dette operazioni di verifica devono effettuarsi, positivamente, entro 15 giorni dalla ricezione del documento (art. 101, c. 3, D. Lgs. 81/2008).

L'Ente provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

**ART. 15 - TUTELA DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE.** L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste nei contratti collettivi nazionali e locali della categoria, vigenti nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse edili provinciali. L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Il pagamento dei corrispettivi a saldo da parte del Comune committente è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, compresa la Cassa edile. Il Comune richiede direttamente la dichiarazione, ferma la possibilità per l'Impresa di produrla autonomamente. Se dalla dichiarazione risultino irregolarità dell'Impresa appaltatrice, il Comune paga direttamente ai lavoratori le somme dovute, rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa. Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il rappresentante dell'Impresa appaltatrice, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che l'Impresa stessa è in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili.

**ART. 16 - CLAUSOLA DI RINVIO.** Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni del capitolato speciale e degli elaborati di progetto e alle norme nazionali vigenti in materia di lavori pubblici.

**ART. 17 - INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY.** Le parti danno atto che i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali necessarie agli adempimenti di legge, anche quando vengono trasmessi a terzi nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

**ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO.** Il presente contratto si risolve o decade qualora l'Impresa violi gli obblighi

derivanti dal codice di comportamento di cui al DPR 62 del 16.04.2013, che viene consegnato all'atto della sottoscrizione.

**ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI.** Tutte le spese contrattuali, compresi i diritti di segreteria e le imposte di registro e di bollo, sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

**ART. 20 - BENEFICI FISCALI.** Le parti richiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette all'I.V.A.

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di € 45,00.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D. Lgs. 50/2016.

Richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza mediante strumenti informatici su numero cinque facciate intere e parte della sesta fin qui a video, dandone lettura alle parti (giusto art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913), le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale.

Ai sensi dell'art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell'art. 25, co. 2, D. Lgs. 82/2005.

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.

IL T.P.O. AREA LL.PP.

ZANELLO Ing. Edi

(firmato digitalmente)

TEKNA COSTRUZIONI S.R.L.

ZULIANI Filippo

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO ROGANTE

MANIAGO Dottor Paolo

(firmato digitalmente)